

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **Assunzioni agricole congiunte a requisiti ridotti**

### **Premessa**

Con il **DM del Ministero del Lavoro del 27.03.2014** è stata **attuata** la previsione, dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 273/2003, in materia di **assunzioni congiunte in agricoltura**, definendo quali sono i **soggetti**, i **gruppi** ed i **rapporti** che rilevano al fine dell'assunzione congiunta e quali sono i **soggetti che dovranno effettuare le comunicazioni** previste per legge. Con la legge n. 154 del 28.07.2016 è stata introdotta una **modifica a favore delle aggregazione tramite contratti di rete**, estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto tramite la riduzione delle condizioni per il suo accesso. In particolare, è stata disposta **la riduzione della percentuale di imprese agricole partecipanti al contratto dal 50% al 40%**.

Tra gli altri interventi sull'argomento, segnaliamo i seguenti:

- con il **decreto direttoriale n. 85 del 28.11.2014** (a cui è seguita l'emissione della **nota protocollo n. 1471 del 04.12.2014**) è stata annunciata **l'adozione di un nuovo modello per gli adempimenti collegati all'assunzione congiunta**;
- con la **circolare del Ministero del Lavoro n. 7671 del 06.05.2015** sono stati forniti alcuni **chiarimenti in riferimento ai soggetti che devono effettuare gli adempimenti nei confronti del lavoratore assunto congiuntamente**;
- con la **circolare INPS n. 131 del 02.07.2015** sono stati forniti chiarimenti in materia di **denunce contributive**.
- con il **messaggio INPS n. 6605 del 28.10.2015**, invece, sono state fornite precisazioni relativamente alle implementazioni apportate alla denuncia aziendale: i datori di lavoro dovranno indicare, in sede di compilazione, **l'opzione per l'assunzione congiunta ed i dati di tutti i co-datori di lavoro**.

### **La disposizione in breve**

Il D.Lgs. n. 276/2003, dopo aver stabilito, all'articolo 31 comma 1, che *"i gruppi di impresa, [...], possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate"*, prevede, al comma 3 bis, che *"le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite **informa cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende"***.

### **Chi può beneficiarne?**

---

Come anticipato, in attuazione di tale **disposizione è stato emanato il DM 27.03.2014** che **definisce**, nello specifico, i **soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione ed i soggetti che sono tenuti, per conto del "gruppo" agli adempimenti in materia lavoro (1)**.

Secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 27.03.2014, **le assunzioni congiunte possono essere usufruite per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso imprese agricole, comprese le seguenti ipotesi:**


- **gruppi di impresa**, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74;
- le **imprese riconducibili allo stesso proprietario**;
- le **imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado**;
- le **imprese collegate da un contratto di rete** (vedi oltre).

Proprio con riferimento a tale ultima ipotesi si segnala il nuovo intervento del legislatore con legge n. 154 del 28.07.2016. Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, **le imprese collegate da un contratto di rete possono accedere all'istituto delle assunzioni congiunte qualora almeno il**

---

<sup>1</sup> Ricordiamo che, ai sensi dell'articolo 2135 cc, è **imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività**: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali, attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le **attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine**. Si intendono, comunque, **connesse** le attività, **esercitate dal medesimo imprenditore agricolo**, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata**, ivi comprese le attività di **valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge**.

**40% dei partecipanti sia rappresentato da imprese agricole** (anziché il 50% come originariamente previsto).



Secondo quanto stabilito **dall'articolo 2359** sono considerate società controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili** nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di **voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria**;
- le società che **sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa**.

#### **OSSERVA**

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. Ai sensi del **D.Lgs. n.74/2002**, invece, si devono considerare incluse ai fini dell'applicazione dell'istituto le **imprese di dimensioni comunitarie**.

#### **Chi è tenuto agli adempimenti relativi al rapporto congiunto?**

L'articolo 2 del DM 14.01.2014 ha individuato, tra le altre cose, **i soggetti che sono tenuti ad effettuare le comunicazioni previste per legge in riferimento all'assunzione congiunta**. Le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente devono essere svolte dai seguenti soggetti:

- per i **gruppi di impresa e per le imprese collegate da un contratto di rete le comunicazioni sono effettuate dall'impresa capogruppo con le modalità previste dal decreto del Ministero del Lavoro 30.10.2007** (attraverso UNILAV oppure attraverso il Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro);
- per le **imprese riconducibili allo stesso proprietario le comunicazioni previste sono effettuate per tramite del proprietario;**
- per le **imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado effettuano le comunicazioni per il tramite di un soggetto individuato da uno specifico accordo che lo individua quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge.** In tal caso, l'accordo è depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione.

<b>SCHEMA RIEPILOGATIVO</b>	
<b>Soggetti ammessi</b>	<b>Obbligo di comunicazione</b>
<b>Gruppi di impresa</b> , individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74	<b>Impresa capogruppo</b>
<b>Imprese riconducibili allo stesso proprietario</b>	<b>Proprietario</b>
<b>Imprese riconducibili a soggetti legati tra loro</b> da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado	<b>Soggetto individuato da uno specifico accordo che lo individua quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge</b>
<b>Imprese collegate da un contratto di rete</b> , quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole	<b>Impresa capogruppo</b>

Relativamente a **tutti gli altri adempimenti** (solo a titolo esemplificativo, invio UNIEMENS, puste paga, scritturazioni LUL), la **circolare del Ministero del Lavoro n.7671 del 06.05.2015** ha chiarito che **gli stessi soggetti individuati per l'invio delle comunicazioni obbligatorie devono effettuare gli ulteriori adempimenti collegati al rapporto di lavoro.** Di conseguenza, **nell'ipotesi di assunzione congiunta, un solo soggetto** (quello individuato con i criteri sopra descritti) **dovrà occuparsi di tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina del lavoro, limitatamente al lavoratore assunto congiuntamente.**

#### **OSSERVA**

Secondo quanto stabilito dal **decreto direttoriale n. 85/2014, dallo scorso 07.01.2015 i datori di lavoro, che sono tenuti ai relativi adempimenti in materia lavoro** (individuati ai sensi delle disposizioni sopra richiamate), devono **utilizzare il nuovo modello UNILAV-CONG,**

già pubblicato sul sito [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it). In riferimento a tale modello (che, al pari degli altri dovrà essere utilizzato per assunzioni, cessazioni, proroghe e trasformazioni), si segnala **l'introduzione di una nuova sezione "Altri datori di lavoro"** che consente di **indicare un numero variabile di datori di lavoro**. Tra le altre novità, invece, si segnala **l'introduzione**, per ciascun datore di lavoro, **del codice CIDA rilasciato dall'INPS**, nonché **l'inserimento del luogo di conservazione del contratto**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**